



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838

☎ 0941/961060 - 961307 ☎ 0941/961041

UFFICIO DEL SINDACO



ORDINANZA N° 34

DEL 21 GIU 2019

IL SINDACO

Premesso:

- Che, con nota prot. n° 9316 del 19 giugno 2019, il Corpo di Polizia Municipale ha accertato e segnalato la presenza di anomalie afferenti il corretto funzionamento dell'impianto della pubblica illuminazione che insiste sulla strada comunale denominata Giallongo, in prossimità dell'intersezione viaria con la S.S. 116 "Randazzo-Capo d'Orlando", gravemente compromesso dalla folta chioma degli alberi di alcuni alberi di pioppo che di fatto hanno coperto integralmente numerose plafoniere;
- che, quanto occorso deve attribuirsi alla mancata regolazione delle fronde e, comunque, alla mancata manutenzione delle alberature, infatti, già da tempo gli alberi *de quibus* determinano gravi limitazione della visibilità sulla strada, stante la quasi integrale copertura dei corpi illuminanti;

Rilevato che numerosi sono stati gli esposti da parte di cittadini sullo stato di incuria in cui versano gli alberi di proprietà privata lungo la strada comunale "Giallongo";

Considerato che la presenza degli alberi che invadono la carreggiata, delle piante radicate lungo il ciglio della strada *de qua*, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni comunque collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

Dato atto che la locale Polizia Municipale già in passato aveva richiesto al proprietario del fondo su cui insistono le summenzionate piante di pioppo, di provvedere alla eliminazione dei rami che si protendono sulla pubblica via;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per garantire la corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti della pubblica illuminazione, nonché per assicurare le ordinarie condizioni di transitabilità della sede viaria in questione;

Visto l'art. 29 del Codice della Strada, rubricato "piantagioni e siepi", il quale dispone che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non danneggiare o restringere le strade, di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale, di rimuovere nel più breve tempo possibile, eventuali ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano stradale;

Visto l'art. 892 del Codice civile, rubricato "distanze degli alberi", il quale prevede che gli alberi di alto fusto non possono essere messi a dimora ad una distanza inferiore ai tre metri dal confine;

Visto l'art. 18 del Codice della Strada;

Considerato che chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. dettante norme in materia ambientale;

Visto il D.Lgs. n° 205/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria sui rifiuti 2008/98/CE;

Visti l'art. 650 del Codice Penale;

Visto l'articolo 54 lett. "C" D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

ORDINA

con effetto immediato e, comunque, entro e non oltre cinque giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza

- al proprietario dei terreni fronteggianti la strada pubblica "Giallongo", meglio censiti al Catasto Terreni di questo Comune al Foglio 17 particella 299,

di provvedere urgentemente, a proprie spese, all'immediato abbassamento fino al piano di campagna delle piante che non rispettano le distanze legali ovvero a tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della banchina stradale e, comunque, tutti quelli che interferiscono con i pali della pubblica illuminazione; - Abbattere tutti gli alberi secchi, pericolosi o pendenti verso la sede stradale fino alla distanza corrispondente all'altezza della chioma che intralciano la visibilità o manifestano pericolo di caduta; - Potare siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale.

RICORDA CHE

in caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 bis del DLgs 267/2000 senza ulteriore avviso l'Amministrazione Comunale potrà provvedere con mezzi propri o avvalendosi di Ditte incaricate, all'esecuzione dei predetti lavori che si ritengono di urgenza e a tutela della pubblica incolumità o di intralcio alla fluidità della circolazione anche pedonale. A questo proposito si rende edotto il proprietario degli alberi in questione che, in caso di inadempimento, l'Ente provvederà ad addebitare al soggetto obbligato le relative spese che dovessero rendersi necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

- al Corpo di Polizia Municipale di provvedere alla notifica della presente Ordinanza ai sigg. Marotta Giuseppe, nato a Naso il 04.01.1935 ed ivi residente in Via Caduti della Polizia di Stato n° 2, Marotta Rita Franca, nata a Naso il 13.12.1961 ed ivi residente in Via Galliano n° 2, Franchina Signorina, nata a Naso il 06.08.1948 ed ivi residente in C/da Cresta;
- all'Ufficio di Segreteria la divulgazione della presente ordinanza, mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente.

ONERA

il Corpo di Polizia Municipale dell'osservanza della presente Ordinanza e sull'adozione di tutti i provvedimenti repressivi e sanzionatori.

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 21 giugno 2019.



IL SINDACO
Avv. Daniele Letizia